Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 68

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 22 marzo 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **1.500** - Semestrale L. **900** - Trimestrale L. **500** - Un fascicolo L. **10**.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. **800** - Semestrale L. **500** Trimestrale L. **300** - Un fascicolo L. **10**.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. **2.400** - Semestrale L. **1.500** - Un fascicolo - Prezzi vari. | All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1946, n 94.

Disposizioni concernenti il pagamento delle rimesse effettuate dai lavoratori italiani in Germania.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Banca nazionale del Lavoro è autorizzata a corrispondere, nei limiti e con le modalità che saranno fissate dal Ministro per il tesoro, con propri decreti, ai lavoratori italiani rimpatriati dalla Germania o ai beneficiari da essi indicati, residenti in Italia, a carico dei fondi pervenuti alla Banca stessa, in applicazione delle disposizioni di cui ai decreti del sedicente governo della repubblica sociale italiana n. 800 del 16 ottobre 1943 e n. 94 del 20 febbraio 1944:

a) l'importo delle rimesse a suo tempo effettuate dai lavoratori predetti non ancora liquidate dalla Banca e per le quali risulti essere stato eseguito il corrispondente accreditamento in marchi sul conto speciale istituito in Germania a favore del Tesoro italiano;

b) l'importo dei versamenti a suo tempo effettuati dai lavoratori medesimi allo scopo di ottenere il trasferimento in Italia del corrispondente valore in lire ai sensi del succitato decreto n. 94 del 24 febbraio 1944 e per i quali, pur non risultando eseguito l'accreditamento di cui alla precedente lettera *a*), possa essere comprovato l'avvenuto regolare deposito in Germania dei marchi corrispondenti.

Art. 2.

La Banca nazionale del Lavoro, alla chiusura della gestione concernente il servizio delle rimesse dei lavoratori italiani in Germania, presenterà regolare documentato rendiconto, per i conseguenti controlli e relativa approvazione a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 54. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 95.

Norme per il disarmo della ferrovia Arezzo-Fossato concesso all'industria privata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di concerto con quello per le finanze e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Art. 1.

E' dichiarata cessata, per distruzione degli impianti in dipendenza di eventi bellici, la concessione della ferrovia Arezzo-Fossato assentita con R. decreto 9 giugno 1881, n. 726 (serie 3ª), al Consorzio per la ferrovia Umbro Aretina e da questo trasferita, con atto 2 giugno 1884, alla Società delle ferrovie dell'Appennino centrale ora in liquidazione.

Art. 2.

Salvi i diritti dello Stato a' sensi dell'art. 186 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, la liquidazione dei rapporti tra lo Stato e la Società, in dipendenza dell'anticipata fine della concessione, formerà oggetto di convenzione da rendersi esecutoria con decreto del Ministro per i trasporti, d'intesa coi Ministri per il tesoro e per le finanze.

In caso di mancato accordo la liquidazione sarà deferita ad un collegio arbitrale costituito nel modo previsto dall'art. 20, comma 2°, del R. decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1752.

Art. 3.

Anche in pendenza della liquidazione dei rapporti tra lo Stato e la Società concessionaria, il Ministro per le finanze, d'intesa coi Ministri per il tesoro e per i trasporti, può autorizzare il Consorzio per la ferrovia Umbro Aretina a provvedere, con modalità ed a condizioni da stabilirsi, alla demolizione degli impianti fissi, lungo i tratti non suscettivi di utilizzazione in servizio pubblico o privato o per raccordi industriali, nonchè al ricupero dei materiali ed alla loro alienazione.

Il Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per il tesoro può, altresì, autorizzare il Consorzio a provvedere col ricavato della alienazione dei materiali alle opere di ripristino della sede demaniale della ferrovia, non completata, da Umbertide a Sansepolcro.

Il ricavato dell'alienazione dei materiali, dedotte le spese per la demolizione e per l'alienazione e quelle per le opere di ripristino, sarà depositato alla Cassa depositi e prestiti con vincolo a favore dello Stato così per il capitale come per gli interessi.

Il presidente del Consorzio presenterà al Ministro per le finanze, i rendiconti della gestione a' sensi e per gli effetti degli articoli 610 e seguenti del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 327.

Art. 4.

La Società per le ferrovie dell'Appennino centrale, anche in pendenza dalla liquidazione dei rapporti di cui all'art. 2 del presente decreto, è autorizzata a provvedere all'alienazione del materiale mobile di prima dotazione nonchè del materiale mobile di sua esclusiva proprietà; i sei decimi del ricavato dalla alienazione del materiale mobile di prima dotazione saranno versati alla Cassa depositi e prestiti con vincolo a favore dello Stato così per il capitale che per gli interessi.

Il Ministro per le finanze, d'intesa coi Ministri per il tesoro e per i trasporti, può autorizzare la Società ad alienare con l'intervento dell'Intendente di finanza e col deposito del ricavato nel modo sopra stabilito:

a) il materiale rotabile del quale lo Stato sia proprietario anche solo per quote parti;

b) gli immobili costituenti la ferrovia e le sue dipendenze;

c) i tratti di ferrovia, con gli impianti fissi che ne fanno parte, utilizzabili in servizio privato o come raccordi industriali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

De Gasperi — Lombardi — Scoccimarro — Corbino

Visto, *il Guardasigilli*: Togliatti
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1946
Atti del Governo, registro n. 9, *foglio n.* 59. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1946, n. 96.

Autorizzazione della spesa di lire otto miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito per la ricostruzione ed a sollievo della disoccupazione.

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 690, con il quale fu autorizzata la spesa di lire trentasette miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti, a pagamento non differito, per la ricostruzione ed a sollievo della disoccupazione;

Considerato che la spesa suddetta è stata completamente assegnata in base ad un programma organico e che, in relazione ad accertate maggiori esigenze inerenti alla riparazione dei danni di guerra e alla persistente disoccupazione, si rende necessario ed urgente provvedere al finanziamento di ulteriori opere pubbliche straordinarie inderogabili, secondo un programma suppletivo predisposto anche con riguardo ai bisogni delle provincie dell'Italia settentrionale recentemente restituite all'Amministrazione italiana,

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per il tesoro, e per le finanze;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire otto miliardi in aggiunta a quella di lire trentasette miliardi disposta con l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 690, per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito, anche di competenza di Amministrazioni comunali e provinciali, Istituzioni pubbliche di beneficenza ed Enti pubblici di assistenza.

Sulla detta autorizzazione il Ministero dei lavori pubblici può disporre a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese l'assegnazione di un fondo fino a lire novantatre milioni, per provvedere alla esecuzione di opere di allacciamento delle sorgenti della Francesca nella zona del Vulture nonchè alle trivellazioni ed all'utilizzazione di acque della falda carsica nelle zone di Brindisi, Galugnano e Foggia.

Art. 2.

Per l'esecuzione a cura dello Stato dei lavori di competenza degli enti di cui al precedente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 690.

Art. 3.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto, in relazione alle effettive necessità, ad assegnare le somme autorizzate con il presente decreto ai vari capi-

toli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Con gli stessi decreti sarà stabilita la somma da destinarsi agli oneri di carattere generale dipendenti dall'attuazione del presente decreto.

Art. 4.

Gli stanziamenti che a chiusura dell'esercizio finanziario risultino esuberanti rispetto agli impegni assunti saranno portati in economia.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CATTANI — ROMITA — CORBINO — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 56. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1946, n. 97.

Autorizzazione della spesa di lire due miliardi per lavori di ripristino e completamento degli edifici degli Istituti per le case popolari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 637;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire due miliardi per l'esecuzione di lavori di riparazione e ricostruzione di fabbricati di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari danneggiati o distrutti da eventi bellici, nonchè per l'esecuzione di lavori di completamento di fabbricati degli enti medesimi, la cui costruzione sia rimasta sospesa in dipendenza della guerra.

Per i lavori di cui al precedente comma si applicano le disposizioni degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 637.

Art. 2.

Con decreti del Ministro per il tesoro, sarà provveduto allo stanziamento delle somme autorizzate col presente decreto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CATTANI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 57. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1946.

Entrata a far parte del Consorzio Industrie Fiammiferi, con sede in Roma, della Fabbrica Siciliana Fiammiferi (F.S.F.) di Catania.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560;

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 611;

Visto il R. decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, convertito nella legge 7 aprile 1932, n. 356;

Vista la legge 28 settembre 1940, n. 1402;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Vista l'autorizzazione n. 8009 del 2 agosto 1944, con la quale l'Alto Commissario per la Sicilia autorizzò l'apertura della nuova Fabbrica Siciliana Fiammiferi (F.S.F.) del sig. Musumeci Giuseppe, via Stellata n. 16, Catania, rappresentata dal sig. Cucinotta Pietro;

Riconosciuto che la suddetta fabbrica ha contribuito in modo concreto ed apprezzabile all'approvvigionamento dei fiammiferi in Sicilia durante il periodo in cui l'Isola, a causa della guerra, non poteva essere approvvigionata dalle fabbriche consorziate;

Sentita la Commissione di cui all'art. 2 dell'anzidetto decreto legislativo Luogotenenziale;

Decreta:

Articolo unico.

La Fabbrica Siciliana Fiammiferi (F.S.F.) del signor Musumeci Giuseppe fu Santo, via Stellata n. 16, Catania, rappresentata dal sig. Cucinotta Pietro, è autorizzata alla fabbricazione dei fiammiferi tipi: Svedese, Minerva e Solforati ed entra a far parte del Consorzio Industrie Fiammiferi con sede in Roma, via Nizza n. 128, sotto la disciplina e l'osservanza delle norme stabilite dal R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560 ed annessa Convenzione e delle successive modificazioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 febbraio 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(767)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1946.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale e artigiana di Quero.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 23 novembre 1939, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale e artigiana di Quero e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge n. 375 sopracitato;

Veduto il decreto del Capo del soppresso Ispettorato del credito in data 26 aprile 1941, con il quale il sig. Covolan Enrico venne nominato commissario liquidatore della Cassa anzidetta;

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha rassegnato le dimissioni dall'incarico ed occorre quindi provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il prof. avv. Beniamino Piccirilli fu Antonio è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Quero, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 febbraio 1946

Il Ministro: CORBINO

(696)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1946.

Pena pecuniaria inflitta al presidente della Cassa rurale e artigiana di Campofelice di Fitalia (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la lettera in data 7 febbraio 1946, n. 18231, della Banca d'Italia;

Considerato che il sig. Ignazio Mazzarese, malgrado i ripetuti inviti rivoltigli anche pel tramite dell'autorità comunale, non ha mai prodotto la documentazione annuale relativa agli esercizi 1941, 1942, 1943 e 1944;

Decreta:

Al sig. Ignazio Mazzarese, presidente della Cassa rurale e artigiana di Campofelice di Fitalia (Palermo) è inflitta, ai sensi degli articoli 87 e seguenti del menzionato Regio decreto-legge n. 375, la pena pecuniaria di lire duemila (L. 2000); la Cassa predetta ne risponde civilmente ed è obbligata ad esercitare il diritto di rivalsa verso detto presidente.

L'Intendenza di finanza di Palermo provvederà alla esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° marzo 1946

Il Ministro: CORBINO

(769)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1946.

Trasformazione del sequestro della Gutehoffnungshuette-Schloemann, ufficio tecnico per l'Italia, società a responsabilità limitata, con sede in Milano, in sindacato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 11 ottobre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la Società per azioni Gutehoffnungshuette-Schloemann, con sede in Milano, via Durini n. 25, e nominato sequestratario il dottor ing. Quierazza Rodolfo;

Visto il successivo decreto 22 gennaio 1946, col quale il dott. ing. Quierazza Rodolfo è stato sostituito, quale sequestratario della suindicata società, col dott. Damiani Adolfo, il quale, a sua volta, ha declinato l'incarico;

Ritenuto che l'oggetto della società è la sola consulenza tecnica, esercitata dall'amministratore unico, per conto dei clienti italiani nel campo dei prodotti e degli impianti industriali forniti da ditte tedesche e occorre, quindi, per poter assicurare la continuazione di tale attività, la trasformazione del sequestro in sindacato;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 1100 e il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

1. — Sono revocati i decreti 11 ottobre 1945 e 22 gennaio 1946, con i quali è stata sottoposta a sequestro la Società per azioni Gutehoffnungshuette-Schloemann, con sede in Milano, e nominati sequestratari col primo, il dott. ing. Quierazza Rodolfo e col secondo il dottor Damiani Adolfo.

2. — La Gutehoffnungshuette-Schloemann, ufficio tecnico per l'Italia, società a responsabilità limitata, con sede in Milano, via Durini n. 25, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Assunto Luigi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 marzo 1946

Il Ministro: CORBINO

(755)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1946.

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa « Terra e Lavoro » di Ciambra Malpasso.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 20 giugno 1941, con cui venne revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società cooperativa « Terra e Lavoro » di Ciambra Malpasso e l'azienda venne posta in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge n. 375, sopracitato;

Veduto il provvedimento del Capo del soppresso Ispettorato del credito in data 3 novembre 1941, con il quale l'avv. Michelangelo Sciarrino venne nominato commissario liquidatore della società predetta;

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha rassegnato le dimissioni dall'incarico ed occorre quindi provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il prof. avv. Giuseppe Vaccaro Russo fu Nicolò è nominato commissario liquidatore della Società cooperativa « Terra e Lavoro » di Ciambra Malpasso, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 marzo 1946

Il Ministro: CORBINO

(748)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1946.

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Savona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il provvedimento dell'Ufficio finanziario alleato in data 14 dicembre 1945, con il quale i signori avv. Gerolamo Astengo e avv. Antonio Delle Piane vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Savona;

Considerato che la provincia di Savona è stata restituita all'amministrazione del Governo italiano;

Decreta:

I signori avv. Gerolamo Astengo e avv. Antonio Delle Piane sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Savona, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 marzo 1946

Il Ministro: CORBINO

(752)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1946.

Sostituzione del vice presidente del Monte di credito su pegno di Ivrea.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il provvedimento del soppresso Ispettorato del credito in data 7 luglio 1943, con il quale il dottor Costantino Barasa venne nominato vice presidente del Monte di credito su pegno di Ivrea;

Considerato che il predetto dott. Barasa ha rassegnato le dimissioni ed occorre quindi provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il sig. avv. Giuseppe Garda è nominato vice presidente del Monte di credito su pegno di Ivrea con sede in Ivrea, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 marzo 1946

Il Ministro: CORBINO

(768)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1946.

Sostituzione del presidente del Monte di credito su pegno di Trino Vercellese (Vercelli).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il provvedimento del soppresso Ispettorato del credito in data 1° settembre 1944, con il quale il sig. Andrea Dellarole venne nominato presidente del Monte di credito su pegno di Trino Vercellese;

Considerato che il predetto sig. Dellarole ha rassegnato le dimissioni dall'incarico ed occorre quindi provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il sig. cav. Giovanni Mezzano fu Vittorio è nominato presidente del Monte di credito su pegno di Trino Vercellese (Vercelli), per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 marzo 1946

Il Ministro: CORBINO

(750)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1946.

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Naso.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il provvedimento del soppresso Ispettorato del credito in data 14 febbraio 1940, con il quale il sig. Giuseppe Gugliotta venne nominato commissario straordinario del Monte di credito su pegno di Naso;

Considerata l'opportunità di procedere alla ricostituzione dei normali organi amministrativi del Monte anzidetto;

Decreta:

I signori geom. Tullio Lo Presti di Fortunato e Gaetano Nastasi di Francesco sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Naso, con sede in Naso, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 marzo 1946

Il Ministro: CORBINO

(751)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1946.

Nomina di un commissario e di commissari aggiunti dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

IL MINISTRO PER L'ASSISTENZA POST-BELLICA

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;

Ritenuta la necessità, in seguito alla restituzione al Governo italiano dei territori dell'Italia settentrionale, già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata, di provvedere alla nomina di un commissario e di commissari aggiunti per la organizzazione e la temporanea gestione dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, già denominata « Associazione nazionale famiglie dei caduti, mutilati e invalidi civili per bombardamenti nemici » e successivamente « Associazione nazionale famiglie caduti, mutilati e invalidi civili per fatti di guerra », retta finora da un commissario nominato dall'A.M.G., fino a quando non si sia provveduto all'emanazione del nuovo statuto ed alla costituzione degli organi normali dell'Associazione stessa;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 380, relativo all'istituzione del Ministero dell'assistenza post-bellica;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, sulle attribuzioni del Ministero stesso;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Enrico Predeval, il prof. Luigi Aru, il dottor Marco Negro e l'avv. Ettore Villa sono nominati, rispettivamente, commissario e commissari aggiunti dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

Art. 2.

Il commissario ha la legale rappresentanza dell'Associazione ed esercita le attribuzioni del presidente dell'Associazione stessa.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal commissario aggiunto da lui designato.

Art. 3.

Il commissario e i commissari aggiunti esercitano collegialmente le attribuzioni di competenza degli organi centrali dell'Associazione.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 marzo 1946

Il Ministro: GASPAROTTO

(740)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1946.

Approvazione delle condizioni generali di polizza relative alle assicurazioni senza visita medica, presentate dalla Rappresentanza generale, con sede in Milano, della Società francese di assicurazione « L'Abeille Vita ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Rappresentanza generale, con sede in Milano, della Società francese di assicurazioni « L'Abeille Vita » intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni generali di polizza relative alle assicurazioni senza visita medica;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le condizioni generali di polizza relative alle assicurazioni senza visita medica, da stipularsi in base alle tariffe nn. 3, 4, 5, 6 approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1937, presentate dalla Rappresentanza generale, con sede in Milano, della Società francese di assicurazione « L'Abeille Vita ».

Roma, addì 13 marzo 1946

Il Ministro: GRONCHI

(772)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Messina ad assumere un mutuo di L. 25.000.000 per l'integrazione del disavanzo del bilancio 1945.

Con decreto interministeriale in data 28 agosto 1945, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Messina, con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 25.000.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(760)

Autorizzazione al comune di Noto (Siracusa) ad assumere un mutuo di L. 3.350.000 per l'integrazione del disavanzo del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 1° ottobre 1945, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Noto (provincia di Siracusa), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 3.350.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(761)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 18 marzo 1946 - N. 65

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2845	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	91,30
Id. 3,50 % 1902	91,10
Id. 3 % lordo	83,50
Id. 5 % 1935	98,25
Redimibile 3,50 % 1934	85,675
Id. 5 % 1936	97,80
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,375
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,35
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,225
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,05
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,95
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,075
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,975
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,20
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,175

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Revoca del concorso per titoli a n. 8 posti di commesso nell'Amministrazione dei monopoli di Stato, bandito con decreto Ministeriale 24 settembre 1941 e revoca del decreto Ministeriale 6 novembre 1941 col quale si nominava la Commissione esaminatrice del concorso stesso.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 24 settembre 1941, n. 05.9557/628, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1941, registro Monopoli n. 2, foglio n. 242, con il quale venne indetto un concorso per titoli a n. 8 posti di commesso nell'Amministrazione dei monopoli di Stato, fra i congedati dell'Arma dei Reali carabinieri e del Corpo della Regia guardia di finanza, di età non superiore ai 40 anni alla data del detto decreto, riservando altrettanti posti a favore dei richiamati alle armi per i concorsi nello stesso grado che sarebbero stati indetti dopo il loro congedamento;

Visto il decreto Ministeriale 6 novembre 1941, n. 05.11487/691, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1941, registro Monopoli n. 2, foglio n. 352, con il quale venne costituita la Commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Ritenuto che per sopravvenuti eventi bellici il concorso in parola non è stato potuto portare a compimento e riconosciuta la opportunità di indire nuovamente il concorso stesso anche in considerazione dei diversi criteri da seguire nella valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti;

Decreta:

I decreti Ministeriali 24 settembre 1941, n. 05.9557/628 e 6 novembre 1941, n. 05.11487/691, citati nelle premesse, sono revocati.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 febbraio 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(774)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.